



SENATO DELLA REPUBBLICA
GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI
Data di arrivo...6/2/2019
Prot. n.8/4.....

Il Ministro dell'Interno

**MEMORIA DEL MINISTRO DELL'INTERNO
SENATORE MATTEO SALVINI
PER LA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA'
PARLAMENTARI**

Illustri Colleghi,

mi prego di sottoporre la presente memoria alla Vostra valutazione, al fine di chiarire solo ed esclusivamente – nell'ambito di quelle che sono le attribuzioni di pertinenza degli Organismi Parlamentari chiamati ad esaminare la richiesta di autorizzazione a procedere – gli aspetti propri e salienti delle circostanze che hanno appalesato e contrassegnato l'intervento di competenza sulla questione della Nave "U.Diciotti" senza entrare nel merito di quello che è il substrato del reato contestato, partendo da una necessaria breve ricostruzione degli eventi.

Appare da questa ricostruzione come l'interesse pubblico coinvolto sia di limpida e cristallina evidenza sotto molteplici e svariati profili, che segnano inequivocabilmente la linea su cui si è articolata tutta l'attività della compagine governativa di cui faccio parte nella gestione dell'evento.

Ritengo quindi che la memoria chiarisca come siano integrati nella vicenda entrambi i profili indicati nell'articolo 9 della Legge Costituzionale n. 1 del 1989, attuativa del principio dettato dall'articolo 96 della Costituzione.

* * *



Il Ministro dell'Interno

La Capitaneria di Porto (IMRCC), in data **14.08.2018**, veniva notiziata dell'avvistamento in acque libiche di un natante con numerose persone a bordo che puntava, fin dall'inizio della traversata, verso l'isola di MALTA (cfr. pag. 4 Decreto Trib. PA).

Il natante, il **15.08.2018**, si trovava nella zona di competenza del RCC di MALTA che assumeva il coordinamento dell'evento come da comunicazione delle 08.53 del medesimo giorno a IMRCC ITALIA, RCC MALTA, RCC LIBIA.

Alle ore 10.35 del medesimo giorno **15.08.2018** MALTA comunicava a IMRCC ITALIA ed alla Missione EUNAVFORMED che al momento si stava limitando a monitorare lo stato del barcone.

Successivamente, però, due imbarcazioni maltesi inducevano il barcone a deviare la rotta in direzione di LAMPEDUSA pur essendo in quel momento il barcone stesso ad una distanza di 50 miglia da MALTA e 100 miglia da LAMPEDUSA.

I Maltesi in quel frangente si limitavano a prestare mera assistenza (fornendo giubbotti di salvataggio, biscotti e acqua – cfr. sommarie informazioni testimoniali di FISEHA EPPER e del Cap. D'AGOSTINO – pagg. da 4 a 6 Decreto Trib. PA).

In particolare, in tal senso sono inequivoche le dichiarazioni rilasciate in sede di s.i.t. da uno dei presenti sul barcone, FISEHA EPPER, il quale ha dichiarato “...*I maltesi hanno espressamente detto che non ci avrebbero condotto a Malta. I maltesi hanno inoltre aggiunto che noi avevamo sbagliato posto dove andare, e che ci avrebbero fatto vedere la direzione in cui procedere per andare in Italia... ..A questo punto, visto che la nave maltese ha saputo che eravamo senza strumenti di navigazione, ci ha detto di seguirla perché ci avrebbe condotto verso l'Italia. Infatti noi abbiamo navigato seguendo la nave maltese per 24 ore; ricordo invero che abbiamo navigato seguendo la nave maltese che ci faceva strada per tutta quella notte, per il giorno successivo, al termine del quale – di notte – siamo stati abbandonati dalla nave maltese...*”.



Il Ministro dell'Interno

E in effetti il barcone deviava la rotta da 340° (quindi verso MALTA) a 290° (direzione LAMPEDUSA).

In sostanza “...il dirottamento, imposto dai maltesi all'evidente fine di **spingere il barcone in acque italiane**, ha comportato un considerevole **allungamento della traversata** in quanto, al momento della deviazione, questo si trovava ad appena 50 miglia da Malta ed avrebbe presto raggiunto il sito naturale di destinazione (Malta) **in condizioni di sicurezza e di navigazione regolari**, se non fosse stato costretto a puntare su Lampedusa che distava ben 100 miglia (doppio della distanza), finendo così per imbattersi in condizioni meteo in netto peggioramento e in quel moto ondoso crescente che ne avrebbe impedito la navigazione...” (cfr. pag. 6 Decreto Trib. PA)

La Capitaneria di Porto (IMRCC), il **15.08.2018 (ore 20:24)**, inviava una richiesta di POS (*Place of Safety*) preventivo al Ministero dell'Interno allertando contemporaneamente le Autorità di MALTA affinché queste intraprendessero il necessario soccorso del natante (cfr. pag. 7 Trib. PA).

Il natante lanciava un SOS il **16.08.2018 (ore 02:45)** in quanto si trovava nell'impossibilità di navigare.

Il **16.08.2018 (ore 02:55)** la Capitaneria di Porto (IMRCC) “...**invitava Malta ad adottare le iniziative necessarie...**”.

Il natante lanciava un secondo SOS il **16.08.2018 (ore 03:07)** dichiarando di aver iniziato ad imbarcare acqua e conseguenzialmente la Capitaneria di Porto (IMRCC) interveniva con proprie motovedette confermando a MALTA il concreto e già rilevato pericolo di affondamento del barcone al fine di salvare le vite umane.

Sempre in data **16.08.2018 (ore 05.36)** la Capitaneria di Porto (IMRCC) “**chiedeva ancora una volta a RCC Malta la indicazione di un POS** (cfr. pag. 10 Decreto Trib. PA, nota 1).



Il Ministro dell'Interno

Ne derivava una reazione di RCC MALTA così ricostruita nel Decreto del Trib. Palermo (pag. 10-11, nota a piè) secondo cui MALTA sosteneva che “...l'imbarcazione con a bordo i migranti era stata costantemente assistita durante il passaggio attraverso la zona SAR maltese e che, durante la navigazione, i naviganti avevano rifiutato ogni offerta di assistenza ed avevano insistito per procedere nella navigazione alla volta delle coste italiane. Accusava esplicitamente la Capitaneria di Porto italiana di aver compiuto un atto d'intercettazione di un'imbarcazione che stava esercitando il diritto di navigare in alto mare in condizioni di sicurezza e senza pericolo...”.

Al riguardo, il Tribunale palermitano evidenzia come il comportamento delle Autorità Maltesi realizzasse “...pretestuose repliche...” trincerandosi “...dietro la controaccusa di un'inesistente attività d'interferenza da parte delle motovedette italiane...”.

Emerge, quindi, un palese conflitto tra i due RCC (e, quindi, tra i due Paesi), al punto che c'è “...piena consapevolezza della grave inadempienza maltese e del duro scontro che ne sarebbe conseguito... .. qui è guerra con Malta...” (cfr. pagg. 9 e 10 Decreto Trib. PA).

Avvenuto il salvataggio, seguiva il trasbordo sulla nave “Diciotti”, nave che riparava verso LAMPEDUSA.

In attesa delle determinazioni di MALTA la nave “Diciotti” nei giorni 18 e 19.08.2018 stazionava presso LAMPEDUSA “...al fine di condurre eventualmente i migranti a Malta...” (cfr. pag. 13 Decreto Trib. PA).

Il 17.08.2018 (ore 22:15) la Capitaneria di Porto (IMRCC) inviava una seconda richiesta di POS al Ministero Interno “...nel caso di nuovo diniego da parte del RCC di La Valletta...”.

Sempre il 17.08.2018 (ore 22:44) la Capitaneria di Porto (IMRCC) inviava una seconda richiesta di POS alle Autorità di MALTA.



Il Ministro dell'Interno

Il **19.08.2018** la nave dirigeva verso POZZALLO ed il **20.08.2018** la Capitaneria di Porto (IMRCC) su disposizione del Ministero Infrastrutture e Trasporti veniva indirizzata a CATANIA per un mero scalo tecnico (cfr. dichiarazioni Cap. D'AGOSTINO e Amm. LIARDO) per rifornire la nave di cibo, acqua ed altro. Non si dimentichi che il porto di Catania è la base logistica naturale di attracco fisso della Nave "Diciotti".

Assume il Tribunale di CATANIA che la condotta nella qualità di Ministro integrerebbe ipotesi di reato in quanto "*...l'autorità marittima italiana, preso atto del silenzio definitivo di Malta, ha abbandonato di fatto ogni questione sull'individuazione dello Stato responsabile, così radicando in capo al Governo italiano la "primaria responsabilità" dell'evento SAR...*" (cfr. pag. 25 Trib. CT).

Secondo il Tribunale di CATANIA la richiesta di POS formulata il **17.08.2018 (ore 22:15)** dalla Capitaneria IMRCC al Ministero Interno riveste carattere formale (cfr. pagg. 18 e 19 Trib. CT), perché le zone di ricerca e salvataggio della convenzione di AMBURGO non corrispondono con le frontiere. Nel caso di specie, poi, MALTA aveva deciso di non intervenire e non aveva accettato la zona di competenza SAR per mancata ratifica del relativo accordo. Conseguentemente, lo Stato di primo contatto doveva ritenersi quello italiano, in quanto destinatario di una segnalazione da parte di un velivolo dell'Operazione UE "EUNAVFOR MED".

In sostanza i tempi e le modalità "*... hanno fatto insorgere sullo Stato italiano, quale "coordinatore dell'evento SAR e Stato di primo contatto", l'obbligo di concludere la procedura con il trasferimento dei migranti in un "luogo sicuro" e di qui la piena legittimità formale e sostanziale della richiesta di POS avanzata da MRCC Roma in data 17 agosto...*" (cfr. pag. 23 Trib. CT).

"...In conclusione, avuto riguardo alla piena validità della richiesta di POS del 17 agosto, ritiene questo Tribunale come l'omessa indicazione del "place of safety" da



Il Ministro dell'Interno

parte del Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione, dietro precise direttive del Ministro dell'Interno, ha determinato, dopo che alle ore 23:49 del 20 agosto l'unità navale "U.Diciotti" raggiungeva l'ormeggio presso il Porto di Catania (così creando le condizioni oggettive per operare lo sbarco), una situazione di costrizione a bordo delle persone soccorse fino alle prime ore del 26 agosto (quando veniva avviata la procedura di sbarco a seguito dell'indicazione del POS..." (cfr. pag. 26 Trib. CT).

Secondo il Tribunale di CATANIA vi sarebbe stata una *"...apprezzabile limitazione della libertà di locomozione dei migranti quale diretta conseguenza dell'omessa indicazione del POS e del correlativo divieto di sbarco..."* (cfr. pag. 27 Trib. CT).

"... "il contenzioso con MALTA" in ordine all'individuazione dello Stato responsabile dei soccorsi, che avrebbe dovuto indicare il POS, non può assumere alcun rilievo volto a "giustificare" la condotta incriminatoria..." (cfr. pag. 31 Trib. CT) in quanto il POS del **17.08.2018** indirizzato al Ministero dell'Interno, dal momento in cui l'Autorità Italiana ha deciso di far attraccare la nave a CATANIA, doveva ritenersi efficace anche in considerazione del silenzio definitivo di MALTA.

OSSERVAZIONI

La ricostruzione etnea dimentica di apprezzare la genesi della vicenda che ha interessato Nave "Diciotti" in cui l'Autorità Italiana si è vista coinvolta in una controversia con le Autorità Maltesi, Autorità Maltesi che vengono così epigrafate dal Tribunale di PALERMO: *"...dopo aver violato il dovere di soccorso imposto dalle convenzioni internazionali, dal diritto marittimo, e – prima ancora – dalle regole di coscienza, le autorità maltesi si sono ostinatamente rifiutate di indicare il POS più volte richiesto da IMCC, così ulteriormente violando la normativa internazionale che*



Il Ministro dell'Interno

impone al Governo responsabile dell'area di salvataggio di esercitare la primaria responsabilità e di consentire che la nave che ha prestato assistenza possa condurre i superstiti in un luogo sicuro, con la minima deviazione possibile rispetto alla rotta..." (cfr. pag. 42 Decreto Trib. PA); e che mai hanno indicato il POS pur essendo l'Autorità di MALTA tenuta in tal senso.

Lo stesso Tribunale di PALERMO ha infatti sottolineato "*...funditus, si osserva che l'esecuzione di un salvataggio in zona SAR altrui è imposta dal diritto marittimo ma non esime lo stato titolare dell'area dall'assumere la primaria responsabilità dell'evento ed indicare il POS di accoglimento dei migranti salvati dalla nave straniera...*" (cfr. pag. 37, ultimo cpv.).

Così il Tribunale di PALERMO espressamente smentisce la tesi di CATANIA, secondo cui lo Stato di primo contatto sarebbe stato l'ITALIA. Tesi, peraltro, contrastante anche con le risultanze istruttorie, da cui emerge che MALTA aveva negato l'intervento assumendo che il barcone non era in difficoltà e che l'operazione della Guardia Costiera "*fosse stata un'interferenza alla loro sovranità*". Con ciò chiarendosi che MALTA era pienamente consapevole di essere lo Stato di primo contatto.

Secondo il Tribunale di CATANIA invece "*...l'unica vera ragione che ha indotto il Ministro dell'Interno a non autorizzare tempestivamente lo sbarco è da rinvenire nella sua "decisione politica" di attendere l'esito della riunione che si sarebbe tenuta in data 24 agosto a livello europeo per parlare del "caso Diciotti"...*" (cfr. pag. 38 Trib. CT), poiché "*...in realtà, la decisione del Ministro non è stata adottata per problemi di ordine pubblico in senso stretto, bensì per la volontà meramente politica – "estranea" alla procedura amministrativa prescritta...*" (cfr. pag. 43 Trib. CT).



Il Ministro dell'Interno

L'impostazione del Tribunale di CATANIA calpesta le più elementari regole del diritto internazionale e della nostra Costituzione, invadendo poi una sfera di esclusiva prerogativa dell'Autorità di Governo.

Ed infatti la soluzione delle controversie internazionali – e che qui vi fosse una controversia tra l'Italia e l'altro Paese appare evidente (“...è guerra con Malta...”) – rientra in via esclusiva nella intangibile competenza sottesa alle scelte dello Stato Italiano di esercitare le proprie prerogative – paritariamente a quelle degli altri Stati – nell'ambito appunto dei principi ispiratori della Carta Costituzionale. Al riguardo, l'art. 11 Cost. dispone che la limitazione della sovranità nazionale avviene nel rispetto e nei limiti a che anche l'altrui sovranità nazionale rispetti i medesimi limiti nonché comunque per la soluzione delle controversie internazionali in modo pacifico, e l'art. 117 Cost. attribuisce rilevanza costituzionale alla corretta attuazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea e quindi ad ogni iniziativa politica tendente ad ottenerne una modifica.

In tale quadro, il Governo ha posto in essere tutti gli strumenti di soluzione del conflitto, che sono stati concretamente attuati attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni Europee per il tramite degli Organi Ministeriali della branca dell'esecutivo (Ministero Esteri) a ciò deputata.

Risulta infatti *per tabulas* che le strutture del Ministero degli Esteri hanno posto in essere tutti i passi necessari a compulsare le Istituzioni Comunitarie per una soluzione del problema.

Del resto, sin dal **14.07.2018** il Governo Italiano ha indirizzato una missiva, a firma del Presidente del Consiglio, ai vertici dell'Unione Europea, richiamando gli esiti del Consiglio Europeo del **28.06.2018**, in modo da definire le modalità di redistribuzione dei migranti.



Il Ministro dell'Interno

Missiva nella quale il Presidente del Consiglio ha manifestato la volontà del Governo di richiedere l'**adeguamento immediato** del piano EUNAVFOR MED-SOFIA in relazione al porto di sbarco che non può essere solo italiano.

A questo proposito si possono inoltre leggere le dichiarazioni del Vice Capo di Gabinetto Vicario del Ministero dell'Interno, Prefetto Emanuela GARRONI, secondo la quale le riunioni in ambito Europeo si svolsero in quei giorni "*...per affrontare, intanto per cercare di individuare una soluzione strutturata in caso di eventi SAR, proprio in relazione alla situazione della nave Diciotti...*".

Non si è trattato quindi – come dice il Tribunale di CATANIA – di una mera personale iniziativa politica assunta nella qualità di Ministro dell'Interno volta a coinvolgere l'Europa sulla scorta di linee meramente programmatiche e non vincolanti, risultando anzi il contrario.

È sufficiente esaminare nella giusta chiave di lettura la "nota verbale" del **19.08.2018**, n. 6707, della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea per capire che non si era in presenza di una mera personale iniziativa politica del Ministro, bensì di una iniziativa dello Stato Italiano (**Governo**) conforme a una precedente prassi che si è consolidata a livello di consuetudine.

Si afferma infatti che "*...in precedenti occasioni è stato possibile realizzare una ripartizione tra Paesi dell'Unione Europea dell'accoglienza delle persone soccorse in mare. ...l'Italia è convinta che l'attuale emergenza della nave "Diciotti" debba necessariamente essere affrontata con il medesimo approccio, in linea con i principi di solidarietà e di condivisione tra i Paesi dell'Unione Europea concordati all'ultimo Consiglio Europeo in materia di gestione dei flussi migratori. Al fine di dare **concreta attuazione** a tale approccio e alle conclusioni dell'ultimo Consiglio Europeo il **Governo italiano** ritiene indispensabile che la Commissione Europea assuma l'iniziativa per individuare un gruppo di partner europei disponibili ad accogliere le*



Il Ministro dell'Interno

persone salvate dalla nave della Guardia Costiera italiana. Soltanto un'azione decisa da parte delle istituzioni europee, che l'Italia è naturalmente pronta a sostenere, potrà consentire di superare le attuali difficoltà che impediscono l'individuazione di un porto di sbarco delle persone soccorse dalla nave "Diciotti".

Restando in attesa di un cortese e urgente riscontro a quanto rappresentato...".

Emerge chiaramente come proprio sulla specifica vicenda "Diciotti" si è in presenza di una iniziativa del Governo Italiano coerente con la politica dello Stato sui flussi migratori, peraltro risultante anche dal Contratto di Governo, che non può essere svilita come mera presa di posizione politica avulsa dal contesto generale delle strategie governative, specialmente in occasione di un salvataggio avvenuto solo per far fronte alle omissioni di MALTA.

In tema, il punto 13 del Contratto di Governo intestato "*Immigrazione: rimpatri e stop al business*" richiama espressamente il superamento del Regolamento di Dublino; il rispetto del principio di equa ripartizione delle responsabilità attraverso il ricollocamento obbligatorio e automatico dei richiedenti asilo tra gli Stati membri della UE; e ciò anche perseguendo il bilanciamento con gli interessi di sicurezza e ordine pubblico al fine "*...imprescindibile [di] scardinare il business degli scafisti e smantellare le organizzazioni criminali internazionali per la tratta degli esseri umani...*".

Aderendo alla richiesta contenuta nella citata "nota verbale" del **19.08.2018**, il Direttore Generale Affari Interni della Commissione Europea – il **21.08.2018** – ha convocato la riunione per il **24.08.2018**.

È chiaro quale era lo scopo della "nota verbale" e della successiva riunione a livello europeo: la presa di posizione del Governo Italiano finalizzata a risolvere le problematiche di flussi incontrollati di migrazioni, impattanti nell'ambito del Mediterraneo unicamente sullo Stato Italiano, con la gestione dell'evento "Diciotti" e



Al Ministro dell'Interno

con l'introduzione di regole chiare idonee a riequilibrare il peso dei flussi migratori in una chiave di equità e solidarietà tra tutti i Paesi facenti parte dell'Unione Europea, comunque nel concreto finalizzata proprio a risolvere il problema "Diciotti", laddove, giova ribadire, l'Italia ha ritenuto di intervenire rispetto a persone che MALTA avrebbe dovuto soccorrere.

È il **Governo** infatti che, in detta "nota verbale", sottolinea le difficoltà che impediscono l'individuazione di un porto di sbarco, né a questo proposito possono ricadere sullo Stato italiano l'onere di indicare il POS di competenza di un altro Stato né i tempi tecnici per la soluzione della questione in ambito sovranazionale.

Infatti non vi è chi non veda che, se la riunione si fosse tenuta nell'immediatezza, i tempi dello scalo tecnico a Catania si sarebbero corrispondentemente ridotti.

Il dato fondamentale, più volte sopra ricordato, è che vi era un obbligo giuridico vigente in capo a MALTA, come più volte sottolineato in numerosi passaggi dal Tribunale di PALERMO, sopra riportati.

Pertanto l'**iniziativa governativa** è stata adottata proprio sulla scorta della violazione degli obblighi da parte di MALTA, al fine di sottoporre alla sede sovranazionale la soluzione di problemi nascenti da tali violazioni, sulla scorta di una consuetudine consolidatasi in precedenti situazioni di criticità tesa alla redistribuzione di migranti.

In buona sostanza, a fronte della palese violazione di un obbligo da parte di uno Stato membro dell'Unione, i rimedi necessari alla soluzione della controversia (la Capitaneria aveva parlato di "...una guerra con Malta...") rientrano nell'ambito del perseguimento di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante (concreta attuazione degli obblighi internazionali da parte di tutti i membri dell'Unione Europea, applicazione del regime consuetudinario di soluzione delle controversie stesse: artt. 11 e 117 Cost.), nonché del preminente interesse pubblico a un corretto controllo e a una



Il Ministro dell'Interno

corretta gestione dei flussi migratori, ed infine ad una piena tutela dell'ordine pubblico; tutti rimessi direttamente al Governo ed ai Ministri responsabili.

È evidente quindi che **tutto il Governo** ha agito unicamente per il raggiungimento di entrambi gli interessi ora ricordati.

A questo proposito non può passare inosservato l'elemento costituito – non solo dalle numerosissime prese di posizione pubbliche riportate dagli organi televisivi e di stampa – da quanto dichiarato avanti al Senato nel corso della XXXV Seduta Pubblica in data **12.09.2018** nella informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla vicenda della nave “Diciotti”.

* * *

Non cambia certo questo discorso la circostanza che la nave “Diciotti” avesse o meno attraccato al porto di Catania, non potendosi a questo proposito sovvertire il principio giuridico della responsabilità e degli oneri di primaria accoglienza in capo all'altro Stato (MALTA, Stato di primo contatto e nella cui zona SAR si è svolto l'evento) solo per il posizionamento della nave “Diciotti”, con una traslazione degli obblighi del tutto irragionevole e comunque oggettivamente infondata.

La nave “Diciotti”, infatti, ben avrebbe potuto sostare in mezzo al mare in una posizione equidistante ancora per un lungo tempo, non potendo certo sottrarsi l'altro Stato agli obblighi impostigli dalla normativa internazionale solo per il decorso del tempo, decorso del tempo che anzi ne avrebbe aggravato la posizione.

Lo scalo tecnico a CATANIA è stata una scelta dell'Autorità marittima esclusivamente per ragioni di comodità legate ai rifornimenti di cibo, acqua ed altro, rifornimenti che potevano avvenire tranquillamente anche in mezzo al mare.

Del resto, così come è stata ritenuta legittima la scelta attendista dell'Autorità marittima fino al **20.08.2018**, non vi è chi non veda che con la stessa coerenza logica e con gli stessi principi giuridici deve riconoscersi pari legittimità alla sosta tecnica nel



Il Ministro dell'Interno

porto di CATANIA in attesa della riunione del **24.08.2018**, fissata dalla Commissione europea. Ciò a maggior ragione considerando che la sosta tecnica a CATANIA è avvenuta in un porto in piena sicurezza, mentre nei giorni **17, 18 e 19.08.2018** la nave "Diciotti" ha stazionato in mare aperto, con i maggiori rischi che da ciò avrebbero potuto conseguire.

Vi è una rottura della coerenza nel ragionamento del Tribunale di CATANIA laddove usa una diversa chiave di lettura sotto un profilo logico-giuridico, riconoscendo discrezionalità nella gestione dei migranti fino al giorno **20.08.2018** e, differentemente, disconoscendola dal momento dell'attracco tecnico, senza che la situazione giuridica e fattuale sia cambiata (se non in meglio per i migranti).

In realtà, i due momenti discriminati (prima e dopo l'attracco) non hanno sostanziali differenze atteso che in entrambi i periodi si stava aspettando che MALTA ottemperasse al proprio obbligo internazionale e che i Paesi sollecitati il **19.08.2018** e convocati per il **24.08.2018** addivenissero a una soluzione della controversia in essere.

* * *

Conclusivamente, l'oggettiva necessità di "*...attendere la risoluzione della controversia internazionale ancora in atto...*" (cfr. pag. 52 Decreto Trib. PA) ha comportato l'inevitabile dilatarsi del tempo ed il prolungamento dello scalo tecnico sino al giorno **24.08.2018**, allorquando si è tenuta la riunione in ambito europeo, fissata dopo la produzione della "nota verbale" del **19.08.2018**, in attesa delle cui conclusioni non poteva permettersi lo sbarco se non nel contesto della intavolata trattativa in sede europea, che si ebbe solo appunto il **24.08.2018**.

Nelle more di tale conclusione lo Stato italiano ha avviato anche contatti con Stati non aderenti alla UE ottenendo la disponibilità della CEI nonché dell'Albania (oltre che dell'Irlanda, Stato membro della UE) ad accogliere buona parte dei migranti



Il Ministro dell'Interno

(accoglienza poi non realizzatasi attesa la fuga – una volta effettuato lo sbarco e prima dell'identificazione – di una gran parte dei migranti stessi dall'hotspot di MESSINA).

Questo del resto in linea con le osservazioni del Procuratore della Repubblica di CATANIA che ha ripetutamente chiesto l'archiviazione del procedimento, da ultimo in data **26.11.2018** – valutata l'attività istruttoria del Tribunale dei Ministri di CATANIA – Procuratore che ha sottolineato come nella fattispecie si sia trattato “...*di potere esercitato nell'interesse pubblico nazionale come tale insindacabile da parte del Giudice Penale...*”.

Non è quindi un caso che, solo all'esito della trattativa in ambito europeo, la Capitaneria di Porto (IMRCC) abbia avanzato in data **24.08.2018** formale richiesta di POS che fu, attesa la novità della situazione derivante dalla decisione in ambito europeo, sollecitamente rilasciato e conseguentemente, nella notte tra il **25** ed il **26.08.2018**, i migranti sono stati sbarcati per essere poi trasferiti via terra all'hotspot di Messina.

* * *

Si deve poi comunque osservare che la gestione, il monitoraggio ed il controllo dei flussi migratori appaiono avere connotati essenziali per l'interesse pubblico nazionale, sussistendo chiari profili attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica come del resto sottolineato dal Direttore Generale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza che, nell'ambito della riunione del Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica del **13.06.2018** ha osservato “...*la centralità assoluta della minaccia jihadista nell'agenda di sicurezza di tutto il mondo... ...in questo contesto, aggiunge, non deve neppure essere sottovalutata la possibilità che i flussi migratori possano rappresentare il veicolo per l'arrivo di soggetti infiltrati allo scopo di compiere azioni violente...*”; in tal senso vedasi anche la nota del Dipartimento della P.S. del **19.10.2018** n. 1027, pag. 16, punti 80 e 81.



Il Ministro dell'Interno

La conferma che la questione dei flussi migratori – in particolar modo quelli provenienti dalla LIBIA – ha evidente attinenza con la sicurezza e l'ordine pubblico risulta, del resto, dall'audizione del Ministro dell'Interno svolta in data **21.11.2018** avanti il Comitato Parlamentare per la Sicurezza Pubblica ove appunto detta questione ha costituito oggetto, tra l'altro, specifico dell'audizione (cfr. scheda 5 flussi migratori).

Si legge (cfr. in particolare pag. 8) espressamente dell'attività finalizzata a porre in essere misure di contrasto e prevenzione a fenomeni di terrorismo proprio attraverso il controllo dei flussi di migranti “...*al fine di scongiurare l'eventualità che estremisti islamici... ..possano fare ingresso/transitare in Europa servendosi delle rotte utilizzate dai trafficanti di esseri umani o battute dai profughi richiedenti protezione internazionale...*” e che la quasi totalità dei migranti dalla LIBIA è giunta sulle nostre coste a seguito di eventi SAR.

* * *

Conclusivamente – nel ribadire che l'esecuzione del salvataggio da parte dell'Italia in zona SAR altrui (MALTA), obbligava MALTA stessa, quale Stato titolare dell'area interessata, ad assumere la responsabilità dell'evento ed accogliere i migranti facendoli così sbarcare – si deve osservare che lo Stato Italiano (pur intervenendo in via sostitutiva salvando i migranti da un naufragio certo e garantendo ogni pieno livello di assistenza ai migranti stessi) ha portato all'attenzione dei *partner* europei le problematiche della vicenda per una pronta ed immediata soluzione della questione legittimamente attendendo la risoluzione della controversia internazionale non potendosi pretendere che fosse l'Italia ad accollarsi in via esclusiva la gestione dei migranti salvati in luogo di MALTA.



Il Ministro dell'Interno

Questo nel legittimo esercizio della propria sovranità e nel quadro di parità e pieno rispetto dei principi di solidarietà insiti nel substrato dei rapporti di cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione Europea.

Non può infine sottacersi che l'azione attuativa dell'indirizzo governativo (risultante nel caso di specie dal punto 13 del Programma di Governo) già di per sé stessa costituisce perseguimento di un preminente interesse pubblico, peraltro rappresentato anche dalla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica che sarebbero messe a repentaglio da un indiscriminato accesso nel territorio dello Stato, così come indicato dal Sig. Presidente del Consiglio Prof. Avv. ~~4~~. Conte nella informativa del 12.09.2018 all'assemblea del Senato.

Roma, 6 febbraio 2019

IL MINISTRO

Salvini

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Matteo Salvini", written over the printed name.